

CSEN

TESSERAMENTO 2025/2026

ESTRATTO POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 1/60659/65/124449147

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Con la presente polizza si assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ed ai propri Dirigenti per le attività proprie dell'Ente stesso, come previste dallo statuto, tese ad organizzare e promuovere iniziative sportive, culturali, sociali e/o del tempo libero. Tali attività possono essere svolte anche nei Paesi della Comunità Europea purché avvengano in rappresentanza ufficiale dell'Ente stesso. Tale copertura si intende estesa alle istanze territoriali quali i comitati regionali, provinciali ed ai loro Dirigenti, ed ai tesserati.

L'assicurazione è operante altresì per la responsabilità civile derivante ad ogni Associazione, Circolo o Società Sportiva affiliata, che abbia aderito, per i danni subiti da terzi, compresi fra questi gli stessi iscritti, per fatti che siano ascrivibili alla responsabilità della singola Associazione, e/o dei suoi Dirigenti addetti, per un massimale di **€ 2.500.000,00** in conseguenza di:

- attività sportive, ricreative, culturali, formative, assistenziali e associative in genere, gare allenamenti e prove, manifestazioni, riunioni e corsi in genere, campi scuole e simili;
- proprietà e/o conduzione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva e associativa in genere.
- proprietà e/o conduzione dei locali dove hanno sede le varie strutture associative nonché esercizio di spacci di cibi e bevande aperti presso le sedi o gli impianti anche in occasione di manifestazioni locali aperte al pubblico ma organizzate da ASD e/o Comitati CSEN
- L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Associazione/Contraente per i danni causati ai locali, impianti ed attrezzature in uso, consegna e/o custodia all'Assicurato stesso.

La garanzia è prestata nel limite del Massimale indicato in Polizza, il pagamento del Risarcimento sarà effettuato con l'applicazione di uno scoperto del 10% del danno con un minimo non indennizzabile di euro 500,00 per ogni Sinistro.

Sono comunque esclusi i danni da incendio, furto ed atti vandalici.

- la conduzione e organizzazione di corsi di preparazione sportiva di ogni grado, purché svolti sotto diretto controllo di tecnici o allenatori tesserati o di dirigenti della Società stessa, nonché per tutte le attività che le società sportive, in aderenza a quanto indicato nelle schede di affiliazione, organizzano e promuovono sotto l'egida dello CSEN anche all'esterno dell'ambito fisico del circolo o associazione.
- le singole Associazioni, Circoli o Società Sportive al momento dell'affiliazione potranno volontariamente aderire alla copertura assicurativa che decorrerà, con data certa dalle ore 24, dell'inserimento dei dati della stessa nell'area riservata del sistema informatico dell'Ente Contraente. La Direzione Nazionale CSEN rilascerà un attestato comprovante l'adesione e la decorrenza della operatività assicurativa. L'affiliazione si intende valida dal giorno dell'inserimento in area riservata del sistema informatico dell'Ente Contraente.
- è ricompresa la Responsabilità Civile dei volontari sportivi qualora la Società/Associazione/Circolo abbia aderito alla polizza e sia iscritta al RASD.

Resta esclusa dalla copertura assicurativa la Responsabilità civile personale dei Quadri tecnici, istruttori e allenatori in quanto assicurabile con polizza dedicata.

CONDIZIONI PARTICOLARI

1. Rischio elettivo (Rischio Accettato)

I tesserati sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato, con esclusione dei danni da essi subiti derivanti da Rischio Elettivo dello sport praticato (Rischio intrinseco dello sport al quale si sottopone volontariamente colui che lo pratica).

2. Associazioni, società e scuole sportive (sostituisce la Condizione Speciale 17)

L'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'Assicurato, degli associati o degli allievi, per danni cagionati a terzi.

I tesserati sono considerati terzi tra loro limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'Art 583 del C.P. durante la partecipazione alle attività sportive svolte nonché durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara e/o allenamento sotto l'egida dell'Ente assicurato, con esclusione dei danni da essi subiti derivanti da rischio elettivo dello sport praticato (rischio intrinseco dello sport al quale si sottopone volontariamente colui che lo pratica) e per i danni materiali con franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende anche i rischi derivanti dalla proprietà e/o esercizio di attrezzi, impianti sportivi, e materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva.

L'assicurazione vale anche nel caso in cui siano ammessi a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

L'efficacia dell'assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori dipendenti dell'Assicurato, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici, da parte degli associati e degli allievi, comprovati da apposita certificazione medica, ove richiesta.

3. Responsabilità civile personale

L'Assicurazione si estende alla:

- a) responsabilità civile personale derivante ai Tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività svolte durante gli allenamenti, i corsi, le gare organizzate dal Contraente, dai suoi Organi periferici per danni involontariamente cagionati a terzi ai sensi di legge;
- b) del Presidente Nazionale, Membri della Direzione Nazionale, Consiglio Nazionale, Regionale e Provinciale e, in genere, dei componenti degli organi e titolari di incarichi previsti dallo Statuto nell'ambito delle loro funzioni, in occasione di gare, partecipazioni a gare e manifestazioni organizzate dal Contraente; escluso il rischio di circolazione dei veicoli;
- c) dei prestatori di lavoro durante lo svolgimento delle loro mansioni e sono considerati terzi tra loro.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di R.C.T. per danni a terzi, e, ove sia operante, di R.C.O. per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della R.C.T. e della R.C.O. convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei soggetti sopra menzionati con l'Assicurato o fra di loro.

4. Bar, pasticcerie, gelaterie e distributori automatici di cibi e bevande (sostituisce la Condizione Speciale 12)

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati e/o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi; per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. In questi casi il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi all'esercizio di autorimesse, sale da ballo, sale da giochi e sale da biliardo con più di due biliardi.

Limitatamente ai distributori automatici di cibi e bevande, la garanzia comprende i danni da incendio cagionati a cose di terzi, con un limite di € 100.000,00 per sinistro e per anno e con applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00 per ogni sinistro.

5. Campi ed impianti sportivi

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all'Associazione/ Circolo /ASD per danni arrecati a Terzi da:

- a) Esercizio - L'assicurazione vale per il rischio derivante dall'esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività sportiva ed eventuali tribune.
- b) Proprietà - L'assicurazione vale per il rischio derivante dalla proprietà delle costruzioni a carattere permanente e degli impianti fissi ed eventuali tribune.

6. Maneggi e/o centri ippici

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi da fatto proprio o delle persone addette.

La garanzia vale anche quando i cavalli vengano condotti fuori dal recinto del maneggio.

Non sono considerati terzi le persone che montano o conducono l'animale, gli addetti al maneggio, alla custodia e all'accompagnamento.

L'assicurazione non copre i danni:

- a) ai cavalli;
- b) verificatisi durante manifestazioni agonistiche;
- c) comunque arrecati alle coltivazioni e ai prodotti agricoli.

7. Organizzazione di manifestazioni in genere

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da fatto proprio o delle persone addette all'organizzazione.

La garanzia comprende il rischio derivante dal montaggio e smontaggio di stands ed attrezzature in genere necessari per la manifestazione nonché la somministrazione di cibi e bevande.

Si precisa che devono intendersi esclusi dal novero dei terzi:

- a) i membri del comitato organizzatore;
- b) gli addetti in genere all'organizzazione;

Devono inoltre intendersi esclusi i danni derivanti dall'esecuzione di spettacoli pirotecnici e/o manipolazione di fuochi d'artificio, i danni a fabbricati, loro contenuto e relative attrezzature, nei quali si svolge la manifestazione, nonché il rischio di eventuali tribune.

Si conferma che sono comunque esclusi i danni direttamente od indirettamente riconducibili al rischio della circolazione di veicoli a motore.

8. Conduzione Fabbricati concessi in uso da Enti Pubblici

Qualora l' Assicurato abbia ricevuto in concessione/locazione dei fabbricati/locali da parte di Enti Pubblici, per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto/regolamenti: La Società, salvi i casi di dolo, rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente pubblico e dei suoi preposti/dipendenti.

9. Pluralità di assicurati (sostituisce la Condizione Speciale 27)

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

10. Franchigia

L'assicurazione di cui alla presente polizza a parziale deroga dell'Art. 20 è prestata con una franchigia fissa ed assoluta per qualsiasi danno a cose e animali di Euro 500,00 per ogni sinistro, salvo eventuali maggiori scoperti e/o franchigie previste dalle condizioni di polizza.



11. Pagamento premi : 45 giorni

A parziale deroga dell'art. 3) delle norme che regolano l'assicurazione in generale, il termine del pagamento dei premi viene elevato da 15 a 45 giorni.

12. RC Personale proprietà dei cani in gara

Le garanzie di polizza vengono estese a tutte le attività dei Centri cinofili e alle conseguenze di danno causate agli animali (i cani) che partecipano alle gare e allenamenti cino-sportivi organizzati dall'Ente contraente (agility dog – dog dance ecc.) e agli altri animali comunque presenti all'interno dei campi di gara.

Viene stabilita a carico del proprietario dell'animale che avesse provocato il danno-risarcimento una franchigia fissa ed assoluta di € 500,00 per evento.

13. Pubblico non tesserato pagante (estensione obbligatoria)

Le garanzie di polizza vengono inoltre estese ai Circoli/ASD che abbiano attivato la copertura di Responsabilità Civile verso terzi Base aperti anche a persone paganti non tesserate CSEN per poter svolgere le attività istituzionali, potendo scegliere un massimale di € 2.500.000,00 o di € 5.000.000,00 secondo la tipologia di impianto sportivo.

La direzione Nazionale CSEN utilizzerà l'apposito modulo, con i dati completi dei singoli Circoli/ASD richiedenti l'estensione e lo spedirà con data certa all'Agenzia Unipol S.p.A. di Mantova. La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24 del giorno di pervenimento all'Agenzia del modulo di cui sopra.

Estensione specifica per tipologia di attività che preveda anche il solo ingresso a pagamento nella struttura.

Il premio dovuto per ogni singola applicazione è stabilito come sotto e la Direzione Nazionale CSEN provvederà a rimettere ad ogni semestre (a partire dal 31/8 di ogni anno) all'agenzia i premi raccolti unitamente all'elenco riepilogativo di riferimento:

MASSIMALE DI EURO 2.500.00,00/5.000.000,00

Campi da Tennis/campi da calcio/palestre singole

Piscine

Palazzetti dello Sport polifunzionali

Circolo ricreativo Organizzatore di attività Culturali e Ricreative

14. AUMENTO MASSIMALE

Su richiesta delle singole ASD interessate e tramite la Direzione Nazionale CSEN si provvederà all'aumento del massimale di € 2.500.000,00 ad € 5.000.000,00 per sinistro mantenendo inalterata la franchigia fissa ed assoluta di €500,00 per i soli danni a cose e animali. La Direzione Nazionale CSEN utilizzerà l'apposito modulo, con i dati completi della singola ASD richiedente l'aumento e lo spedirà, con data certa, all'Agenzia Unipol S.p.A. di Mantova. La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24 del giorno di pervenimento all'Agenzia del modulo di cui sopra.



15. RCO

Si intende inoltre precisare che nelle garanzie di polizza è ricompresa anche la garanzia RCO come previsto dal libretto di polizza a pagina tre delle norme che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile Rischi Diversi e più precisamente all'art. 13 "Oggetto dell'Assicurazione dal punto B)". La garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro gli Assicurati siano in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge e con le altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro. Fermi i massimali indicati in polizza resta confermato che la Società, in caso di Sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia Responsabilità civile verso terzi che quella RCO, non risarcirà somme superiori al Massimale RCT.

16. Gli Assicurati sono:

1. l'Ente Contraente, i suoi Dirigenti, gli organi territoriali quali i Comitati Regionali, Provinciali ed i loro dirigenti;
2. le Associazioni, i Circoli e le Società sportive affiliate e che abbiano aderito,
3. i Prestatori di lavoro e collaboratori occasionali del Contraente/Associazione;
4. gli Associati/tesserati.

Il presente allegato costituisce parte integrante della polizza avanti richiamata, dalla quale sono regolate tutte le altre Condizioni di Assicurazione.

Mantova, 15/10/2025

